

# SCHEDA INFORMATIVA

## MANTENIMENTO DELLA PREVIDENZA IN SEGUITO A LICENZIAMENTO

Se il datore di lavoro disdice il vostro contratto potete mantenere la previdenza presso la CPE a condizione che abbiate già compiuto 58 anni o raggiunto l'età minima inferiore definita nel piano di previdenza della vostra impresa. Il mantenimento della previdenza può avvenire con o senza il pagamento dei contributi di risparmio e si svolge nel piano di previdenza di base. Se eravate assicurati in piani complementari (indennità per lavoro a turni, bonus) anche i salari assicurati in questi piani sono considerati nel piano di previdenza di base (per i piani di previdenza bonus è determinante il salario di rischio).

Il mantenimento della previdenza termina al più tardi al compimento di 65 anni. Di solito cessa quando assumete un nuovo posto di lavoro ed entrate nella cassa pensione del nuovo datore di lavoro.

### Premesse

- Al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro avete compiuto 58 anni o avete raggiunto l'età minima inferiore definita nel piano di previdenza.
- Il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro (licenziamento, accordo di risoluzione consensuale) oppure vi siete dimessi per anticipare la disdetta del datore di lavoro.
- Non avete un nuovo datore di lavoro e, di conseguenza, non siete assicurati presso un'altra cassa pensione.

### Possibilità di scelta

All'inizio del mantenimento della previdenza potete scegliere se pagare o meno, oltre ai contributi di rischio, anche i contributi di risparmio. Inoltre decidete se pagare i contributi sulla base dell'intero salario finora assicurato (compresi i piani di previdenza complementari) oppure sulla metà. Questa scelta non può essere più modificata.

	100 % del salario assicurato	50 % del salario assicurato
<b>Con contributi di risparmio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il vostro avere di vecchiaia continua ad aumentare attraverso i contributi e gli interessi.</li> <li>– Le prestazioni di rischio e le future prestazioni di vecchiaia rimangono invariate.</li> <li>– Oltre ai vostri contributi, pagate anche quelli del datore di lavoro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il vostro avere di vecchiaia continua ad aumentare attraverso i contributi e gli interessi, ma in misura minore rispetto al 100% del salario.</li> <li>– Le prestazioni di rischio e le future prestazioni di vecchiaia si riducono.</li> <li>– Oltre ai vostri contributi, pagate anche quelli del datore di lavoro, ma sulla base del salario ridotto.</li> </ul>

<b>Senza contributi di risparmio</b>	– Le prestazioni di rischio rimangono invariate.	– Le prestazioni di rischio si riducono in funzione della diminuzione del salario.
	– Le vostre future prestazioni di vecchiaia si riducono perché il vostro avere di vecchiaia aumenta solo attraverso gli interessi.	– Le vostre future prestazioni di vecchiaia si riducono perché il vostro avere di vecchiaia aumenta solo attraverso gli interessi.
	– Pagate solo i vostri contributi di rischio e quelli del datore di lavoro.	– Pagate solo i vostri contributi di rischio e quelli del datore di lavoro, ma sulla base del salario ridotto.

Se decidete di pagare i contributi di risparmio e avete versato finora dei contributi di risparmio volontari, potete mantenere anche questi ultimi secondo la percentuale scelta finora.

In caso di copertura insufficiente pagate anche la quota dei contributi di risanamento a carico dei dipendenti.

## Contributi

I contributi devono essere pagati alla CPE entro 30 giorni dalla fatturazione.

## Prestazioni di vecchiaia

Potete chiedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni, la cessazione del mantenimento della previdenza a decorrere dalla fine del mese e il versamento delle prestazioni di vecchiaia. Le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili al più tardi al raggiungimento dei 65 anni di età.

Se desiderate percepire la totalità o una parte delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale, dovete annunciarlo alla CPE almeno tre mesi prima del pensionamento (vedi scheda «Rendita o capitale»). **Se il mantenimento della previdenza è durato più di due anni, ricevete le prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita; la liquidazione in capitale non è possibile.**

Consultate le schede informative «Prestazioni di vecchiaia» e «Rendita in due parti» ([www.pke.ch](http://www.pke.ch) → Schede e moduli).

## Prestazioni in caso di invalidità e decesso

L'ammontare delle prestazioni di invalidità e decesso è stabilito nel piano di previdenza dell'impresa. Le prestazioni sono calcolate in percentuale del salario assicurato.

L'esonero dal pagamento dei contributi e il versamento delle prestazioni d'invalidità iniziano allo scadere del periodo di attesa previsto nel piano di previdenza.

## Riscatti nella cassa pensione

Se sussiste una lacuna previdenziale, è possibile effettuare dei riscatti volontari. Per informazioni dettagliate rimandiamo alla scheda informativa «Riscatto nella cassa pensione» ([www.pke.ch](http://www.pke.ch) → Schede e moduli).

## Prelievo anticipato/costituzione in pegno per proprietà di abitazione

Se il mantenimento della previdenza è durato più di due anni, non potete più prelevare o costituire in pegno la prestazione di uscita per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio.

### **Inizio e fine del mantenimento della previdenza**

Il mantenimento della previdenza inizia senza interruzione il 1° giorno del mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Esso termina:

- in caso di invalidità o decesso;
- se riscuotete le prestazioni di vecchiaia prima di 65 anni;
- quando raggiungete l'età di 65 anni;
- se entrate in un'altra cassa pensione e avete bisogno di oltre 2/3 della prestazione di uscita della CPE per riscattare le prestazioni regolamentari della nuova cassa pensione.

Potete interrompere in qualsiasi momento il mantenimento della previdenza con un preavviso di 30 giorni a decorrere dalla fine del mese. In caso di mancato pagamento dei contributi, il mantenimento della previdenza può essere disdetto dalla CPE.

### **Come procedere**

Se desiderate mantenere la previdenza, annunciatevi alla CPE entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con il modulo «Mantenimento della previdenza in seguito a licenziamento» ([www.pke.ch](http://www.pke.ch) → Schede e moduli). Il modulo viene compilato dall'assicurato, firmato da quest'ultimo e dal datore di lavoro.

### **Riserva di modifiche**

Per il mantenimento della previdenza, in particolare per i contributi e le prestazioni, sono determinanti il regolamento di previdenza e il piano di previdenza di base vigenti.